



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 72 del 17-04-2020

OGGETTO: MISURE URGENTE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 NEL COMUNE DI TERMOLI. LIMITAZIONI VENDITA MERCATI SETTIMANALI.

IL SINDACO

PREMESSO che la vendita al dettaglio su aree pubbliche (mercato settimanale) può essere svolta con la richiesta di assegnazione di un'area a seguito di espletamento di bando, oppure partecipando alle operazioni di spunta, ovvero all'assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di svolgimento dei mercati settimanali che, a Termoli, si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 14:00 in via Inghilterra (n° posteggi 25), via F.lli Brigida (n°. posteggi 4), ed in forma sperimentale nel quartiere di Difesa Grande (n° posteggi 6);

CONSIDERATA la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-2019, riconosciuta a livello internazionale dalla stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità con la dichiarazione del 20/1/2020 e successive;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha ulteriormente differito l'operatività delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 fino al 3 maggio 2020;

RITENUTO che occorra, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall'autorità governativa, porre in atto a livello locale tutte le misure utili a impedire un ulteriore aggravamento dello stato sanitario della popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento suscettibili di favorire la diffusione del contagio, ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone;

ATTESO che, allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall'OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, necessita ampliare le distanze tra i banchi di vendita, e di conseguenza, a causa del restringimento degli spazi disponibili alla vendita, limitare la partecipazione ai mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall'art. 3 del Decreto Legge 23/2/2020 nr. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria

e di igiene pubblica previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

DATO ATTO che con l'adozione delle presente ordinanza non si contravviene al disposto dell'art. 3, comma 2, del D. L. n. 19 del 25/03/2020;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e **fino al 3 maggio 2020:**

- di ampliare le distanze dei banchi di vendita dei prodotti ortofrutticoli nei luoghi deputati allo svolgimento dei mercati settimanali in Termoli (via Inghilterra, via F.lli Brigida ed in via sperimentale quartiere di Difesa Grande);
- di limitare la partecipazione ai mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;
- di imporre agli ambulanti e agli espositori l'utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.termoli.cb.it;
- di incaricare la Polizia Locale di Termoli della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
 - Polizia Locale del Comune di Termoli ;
 - Comando Stazione Carabinieri di Termoli ;
 - Commissariato P.S.di Termoli ;
 - Compagnia G.D.F. di Termoli ;
 - SUAP Comune di Termoli

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SINDACO
F.TO FRANCESCO ROBERTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ORDINANZA n. 72 del 17-04-2020

2/3

Termoli,

IL SINDACO
FRANCESCO ROBERTI
